

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL PALAZZO DELLA CULTURA (ex Monte dei Pegni)

Art. 1

Il presente disciplinare regola l'utilizzo temporaneo del Palazzo della Cultura (ex Monte dei Pegni), bene di proprietà comunale ubicato in via Duomo n. 9 in Marcianise, da parte di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale per attività con finalità culturali ed artistiche indicandone i criteri e le modalità di utilizzo.

Nello specifico si intende disciplinare l'uso dei locali ubicati al piano terra, ivi compreso lo spazio esterno, ed i locali ubicati al I piano.

Art. 2

Gli ambienti ubicati al Palazzo della Cultura (ex Monte dei Pegni) possono essere concessi a Enti pubblici, Scuole, Associazioni, ed altri soggetti privati per svolgervi conferenze, convegni, congressi e altre attività che rivestano carattere sociale e culturale ovvero per allestirvi mostre con le medesime finalità. I locali sono concessi nei limiti della capienza consentita (locale al piano terra per n. 90 posti; locale al primo piano per n. 90 posti).

Le iniziative organizzate dal Comune di Marcianise avranno la priorità nella concessione degli spazi.

Art. 3

L'utilizzo temporaneo degli ambienti del Palazzo della Cultura, come sopra specificati, sarà subordinata al versamento della tariffa di seguito riportata, da effettuarsi prima dello svolgimento delle attività tramite bonifico bancario, le cui coordinate verranno indicate dall'Ufficio competente.

TARIFFARIO

A) CONFERENZE, CONVEGNI, CONGRESSI: Prezzi per fascia giornaliera

Dal lunedì al venerdì:

Mezza giornata (9,00-13,00 ovvero 15,00-20,00) Euro 100,00

Intera giornata (9,00-20,00) Euro 200,00

Sabato, domenica e festivi:

Mezza giornata (9,00-13,00 ovvero 15,00-20,00) Euro 130,00

Intera giornata (9,00-20,00) Euro 260,00

B) MOSTRE ED ESPOSIZIONI (per un massimo di 30 gg): Prezzi per durata in giorni

Per durate fino a 10 gg. Euro 30/g

Per durate fino a 20 gg. Euro 300 + euro 15/g dopo 10 gg.

Per durate superiori ai 20 gg. Euro 600 + euro 10/g dopo 20 gg.

E' prevista la gratuità per l'utilizzo temporaneo degli spazi da parte di Scuole con sede sul territorio cittadino ed Enti del Terzo Settore, di cui all'art.4 del Dlgs. N.117/2017. Nei confronti di altri enti pubblici e privati, che promuovendo interessi generali della comunità ottengono il patrocinio da parte del Comune di Marcianise, è possibile applicare una riduzione del 50% della tariffa stabilita.

Il concessionario è tenuto inoltre al versamento di una cauzione di Euro 300,00 per iniziative che abbiano una durata superiore ai tre giorni. La cauzione sarà restituita in caso di piena osservanza delle norme del presente disciplinare.

In caso di mostre ed esposizioni di artisti residenti nel Comune di Marcianise, cauzione e tariffe sono ridotte del 50%.

Art. 4

Chiunque intenda utilizzare il Palazzo della Cultura dovrà far pervenire all'Ufficio competente un'apposita richiesta, utilizzando il modulo di domanda disponibile sul sito internet del Comune www.comune.marcianise.ce.it, almeno 10 giorni prima della data di utilizzo degli spazi. Le richieste che non rispettino tale requisito verranno considerate non valide e perciò non istruibili da parte dell'Ufficio Cultura. In caso di pluralità di domande di utilizzo di locali identici per periodi sovrapposti, si seguirà il criterio cronologico, fatte salve le iniziative organizzate dal Comune di Marcianise che avranno sempre la priorità nella concessione degli spazi.

L'autorizzazione all'utilizzo dei locali del Palazzo della Cultura verrà concessa dal Dirigente del settore competente, previa istruttoria da parte dell'Ufficio cultura.

Art. 5

Non è possibile concedere l'utilizzo degli spazi in caso di iniziative contrastanti con l'immagine del Comune, contrarie all'ordine pubblico ovvero tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale, nei casi in cui in occasione di un precedente uso degli spazi il soggetto richiedente non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dall'autorizzazione concessa.

Art. 6

È fatto tassativo divieto ai concessionari di occupare altri spazi oltre a quelli accordati, di utilizzare i locali per usi diversi da quelli autorizzati, di estenderne l'uso a terzi, di manomettere le suppellettili e/o le attrezzature esistenti e di depositarvi materiale o suppellettili non autorizzati.

Il concessionario è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente, delle attività svolte nei locali che ha temporaneamente in concessione e dei danni comunque provocati alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone durante il periodo della concessione stessa.

Il concessionario dovrà munirsi delle licenze ed autorizzazioni previste dai vigenti regolamenti e/o disposizioni normative e sono, inoltre, obbligati a produrre dichiarazione liberatoria per il Comune da qualsivoglia tipo di responsabilità penale, civile ed amministrativa.

In questi casi, inoltre, i concessionari rispondono nei confronti del Comune per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.

Pertanto, il Comune è esonerato da qualsivoglia responsabilità civile, penale e amministrativa, nei confronti di cose e/o persone.

Al termine dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale può provvedere ad un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato e del concessionario o suo rappresentante. Il concessionario può richiedere un sopralluogo congiunto precedente all'uso.

Art. 7

Coloro che vengono autorizzati all'utilizzo dei locali sono tenuti alla firma di un "Foglio patti e condizioni" con cui assumono nei confronti del Comune di Marcianise la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti dagli intervenuti alla manifestazione alle cose di proprietà comunale e alle persone, sollevando il Comune di Marcianise da ogni qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

Il concessionario, comunque, deve essere in possesso di polizza RCT, a copertura di eventuali danni per l'esercizio dell'attività negli spazi concessi secondo i seguenti massimali:

- a. Importo minimo da garantire per responsabilità civile per danni causati a terzi per ogni sinistro a persone € 1.000.000,00;
- b. Importo minimo da garantire per responsabilità civile per danni causati a terzi per ogni sinistro a cose, attrezzature, ecc. non appartenenti all'impianto Comunale € 100.000,00;
- c. Importo minimo da garantire per responsabilità civile per danni causati al Comune di Marcianise per ogni sinistro a cose, attrezzature, ecc. appartenenti all'impianto Comunale € 300.000,00.

Art. 8

Per iniziative che richiedano l'installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura, in tempi da concordare con l'Ufficio competente. Le operazioni di smontaggio delle attrezzature suddette dovranno avvenire entro 12 ore dal termine dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali. Le attrezzature di proprietà e in uso al richiedente non potranno essere depositate nei locali concessi in uso e nei locali ad essi adiacenti all'interno degli edifici di proprietà comunale. Il concessionario solleva il Comune di Marcianise da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.

Art. 9

A tutti coloro che usufruiscono della concessione in uso dei locali è fatto obbligo di prendere visione e d'attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente disciplinare.

Art. 10

Per quanto non previsto nel presente disciplinare in ordine alla concessione in uso dei locali, valgono le disposizioni del codice civile.